



COMUNE DI MONTOPOLI
IN VAL D'ARNO

Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - (☎ 0571/44.98.11)

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

n° 59 del 30/06/2021

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventuno addì 30 - trenta - del mese giugno alle ore 19:00 in Montopoli in Val d'Arno, nella sala delle adunanze posta nella Sede Municipale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in seduta ordinaria ed in prima convocazione, in conseguenza di determinazioni prese dalla Giunta previa la trasmissione degli inviti scritti, come da referto agli atti ai termini del Regolamento del Consiglio Comunale.

Assiste il sottoscritto **D.SSA ROSANNA MATTERA** Segretario del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Il Sig. **CAPECCHI GIOVANNI** nella veste di Sindaco assume la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita il consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno della presente adunanza.

Risultano rispettivamente presenti e assenti i Signori:

Consigliere	Presente	Assente
CAPECCHI GIOVANNI	X	-
FRESCHI LORENO	X	-
MARZINI ROBERTO	X	-
REMORINI MARINA	X	-
SCALI CRISTINA	X	-
VENTAVOLI LICIA	-	X
SQUARCINI SILVIA	X	-
REALI LARA	X	-
VANNI MARIA	X	-

Consigliere	Presente	Assente
VANNI LINDA	X	-
MARINO ANDREA	X	-
MORETTI PAOLO	X	-
FARAONI CRISTINA	X	-
VARALLO ALESSANDRO	-	X
VITALI CECILIA	-	X
BERTAGNI CRISTIANO	X	-
TESI MASSIMO	X	-

Esecutività: **Immediatamente Esecutiva**

Assessori Esterni	Presente	Assente
MARTINELLI VALERIO	X	-
SALVADORI ROBERTA	X	-

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con Decreto del Sindaco n. 13 del 22/04/2020 sono state individuate nuove modalità di svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale da adottarsi per tutto il perdurare della emergenza sanitaria dovuta al virus Covid-19;

Dato atto che la presente seduta si è svolta, in ottemperanza al dispositivo della suddetta deliberazione, nel modo seguente:

- presenti presso la sede municipale il Sindaco Giovanni Capecchi, il Segretario verbalizzante dr.ssa Mattera ed i consiglieri Faraoni, Marzini, e Tesi;
- presenti da remoto con possibilità di intervento tutti gli altri consiglieri e gli assessori esterni Martinelli e Salvadori;

VISTO l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e s.m.i., sulla potestà Regolamentare generale delle province e dei comuni;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs n. 267/2000 -TUEL-, Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali e l'art. 10 dello Statuto Comunale che disciplinano le competenze del Consiglio Comunale;

VISTO l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17 la quale dispone che "al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea", ha assegnato all'Autorità di Regolazioni per l'Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95";

DATO ATTO che la disposizione di cui al punto che precede, espressamente attribuisce all'Autorità, tra le altre, le funzioni di:

- predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio di : "chi inquina paga" (lett. f);
- approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento" (lett. h)
- verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

RILEVATO inoltre in ossequio al suddetto dettato normativo, l'ARERA con propria deliberazione 31 ottobre 2019 n° 443 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) omogeneo e valido su tutto il territorio nazionale, il predetto metodo tariffario richiama espressamente le tabelle di cui all'allegato 1 del DPR 27 aprile 1999 n° 158 ivi compresa la classificazione delle c.d. utenze non domestiche;

VISTA la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) art. 1, comma 639 che ha istituito la Tassa sui Rifiuti (TARI), componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTO l'art. 1, comma 738 della Legge n. 160 del 27.12.2019, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, cosiddetto Testo Unico Ambientale (TUA);

VISTE le direttive comunitarie n. 2008/98 modificata dalla successiva direttiva n. 2018/851 relativa ai rifiuti e la direttiva comunitaria n. 2018/852 che modifica la direttiva n. 1994/62/Ce sugli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio;

VISTA la legge n. 117 del 4 ottobre 2019 (art. 1 e 16) che delegava il Governo ad attuare le Direttive Comunitarie di cui sopra;

VISTO il Decreto Legislativo n. 116 del 26.09.2020 di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti che ha apportato modifiche al D.Lgs. n.152 del 03.04.2006, cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA);

VISTA la Legge Regionale n. 25 del 18 maggio 1998 avente ad oggetto: "Disposizioni in merito alla gestione dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche", modificata dalla Legge Regionale n. 14 del 16 aprile 2021, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 116/2020 al D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO il vigente Regolamento comunale per la gestione e la disciplina del tributo sui rifiuti approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 30/04/2020 che racchiude in se, sia il Regolamento per la gestione dei rifiuti sia il Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI);

CONSIDERATA la necessità di modificare il suddetto regolamento, a seguito dell'emanazione del D.Lgs n. 116 del 03/09/2020 che interviene:

- sulla definizione di rifiuto urbano di cui all'art. 183, comma 1, lett. b-ter, di cui al D.Lgs n. 152/2006, uniformandola a quella comunitaria e individuando al punto 2, i rifiuti di altre fonti simili per natura e composizione, ai rifiuti domestici, che comporta come conseguenza il venir meno dei cosiddetti "rifiuti assimilati";
- sulla definizione di rifiuti speciali di cui all'art. 184, comma 3, di cui al D.Lgs n. 152/2006;
- sull'art. 198 del TUA che, con l'abrogazione della lett. g), del comma 2, fa venire meno il potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, operando quindi una classificazione dei rifiuti uniforme su tutto il territorio nazionale, proprio in osservanza alla nuova definizione di rifiuto urbano di matrice unionale, e al comma 2-bis dispone che le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;
- l'art. 238, comma 10 del TUA che prevede l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico, dimostrando di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. La norma precisa che la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico, ovvero del ricorso

al mercato, deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni. Al riguardo, si rileva come l'art. 238 del TUA, in realtà, disciplina la c.d. tariffa integrata ambientale o TIA2, successivamente soppressa dall'art. 14, comma 46, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. In tal senso verrà apportata quanto prima la necessaria modifica normativa;

- individua quali speciali i rifiuti da costruzione e demolizione prodotti da utenze domestiche;
- prevede l'uscita ex-legge dal servizio pubblico delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile e della pesca;

DATO ATTO quindi che la nozione ora vigente, di rifiuto urbano, se pur divenuta conforme ai principi comunitari sui rifiuti, su cui è ancorata la c.d. "Economia Circolare" (Direttiva UE sui rifiuti 2018/851 e Direttiva UE sugli imballaggi e rifiuti sugli imballaggi 2018/852), prevede vincoli ben precisi per l'individuazione dei rifiuti urbani che, stante l'abrogazione dell'art. **195, comma 2, lett. e), non consente più ai Comuni di procedere con l'assimilazione ai rifiuti urbani di rifiuti diversi;**

DATO atto di procedere ad abrogare il Titolo IV e gli articoli 72, 73 e 74 del Titolo V, relativi alla Disciplina della tassa sui rifiuti, del vigente Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 30/04/2020 e di dare inoltre atto che gli stessi confluiranno nel nuovo Regolamento disciplinante unicamente la tassa sui rifiuti, riscritto attenendosi al modello ministeriale e recependo nello stesso le modifiche apportate dal D.Lgs n. 116/2020 al D.Lgs. n. 152/2006 (Testo unico ambientale) e quelle determinate dalla deliberazione dell'ARERA n. 443/1999, con decorrenza di applicazione delle disposizioni in esso contenute dal 1° gennaio 2021;

VISTO il comma 16 dell'articolo 53 della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448/2001 che stabilisce: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27/12/2006, legge finanziaria per l'anno 2007, ai sensi del quale gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTO l'articolo 30, comma 5 del D.L. n. 41 del 22/03/2021, convertito dalla Legge n. 69 del 21 maggio 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 21/05/2021, ai sensi del quale, limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 27/12/2006, e all'art. 53 della Legge n. 23/12/2000 n. 388, i comuni approvano le tariffe ed i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

RICHIAMATO l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale:

"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse"

nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 02/04/2021 immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 47 del 08/04/2021, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021/2023;

AQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267 del 2000;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e successive modifiche;

VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del succitato Testo Unico attestante la regolarità tecnica e contabile della proposta di delibera;

Con la seguente votazione resa dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l'ausilio degli scrutatori nominati ad inizio seduta:

Consiglieri presenti: n. 14

Consiglieri favorevoli: n. 9 (Capecchi, Vanni L., Faraoni, Freschi, Marino, Marzini, Moretti, Remorini, Scali);

Consiglieri contrari: n. 4 (Squarcini, Reali, Bertagni, Vanni M.);

Consiglieri astenuti: n. 1 (Tesi)

DELIBERA

1) Di dichiarare le premesse, parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) Di procedere ad abrogare il Titolo IV e gli articoli 72, 73 e 74 del Titolo V, relativi alla Disciplina della tassa sui rifiuti, del Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 30/04/2020 e di dare inoltre atto che gli stessi confluiranno nel nuovo Regolamento disciplinante unicamente la tassa sui rifiuti riscritto attenendosi al modello ministeriale e recependo nello stesso le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 116/2020 al D.Lgs. n. 152/2006 (Testo unico ambientale) e quelle determinate dalla deliberazione dell'ARERA n. 443/1999, con decorrenza di applicazione delle disposizioni in esso contenute dal 1° gennaio 2021, tale Regolamento si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale sub lett. A);

3) Di demandare il servizio tributi di inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

4) Di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;

Indi, Il Consiglio Comunale con la seguente votazione resa dai consiglieri presenti e votanti e

riscontrati con l'ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta:

Consiglieri presenti: n. 14

Consiglieri favorevoli: n. 9 (Capecchi, Vanni L., Faraoni, Freschi, Marino, Marzini, Moretti, Remorini, Scali);

Consiglieri contrari: n. 4 (Squarcini, Reali, Bertagni);

Consiglieri astenuti: n. 1 (Tesi)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, in relazione all'imminente scadenza dei termini di approvazione del Regolamento in esame, fissata al 30/06/2021.

Letto, fatto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
CAPECCHI GIOVANNI

IL SEGRETARIO GENERALE
D.SSA ROSANNA MATTERA
